

COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - COMPETENZE
- ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
- ART. 4 - RESPONSABILITA'
- ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- ART. 7 - DICHIARAZIONI DI MORTE
- ART. 8 - ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
- ART. 9 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
- ART. 10 - REGISTRO DEI DECEDUTI
- ART. 11 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI
- ART. 12 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- ART. 13 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI
- ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA
- ART. 15 - NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI
- ART. 16 - SEPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

CAPO III - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- ART. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
- ART. 18 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE
- ART. 19 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
- ART. 20 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI
- ART. 21 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO
- ART. 22 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

CAPO IV - FERETRI

- ART. 23 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE
- ART. 24 - CHIUSURA DEL FERETRO
- ART. 25 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI
- ART. 26 - VERIFICA FERETRI

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- ART. 27 - ESCLUSIVA DEL SERVIZIO
- ART. 28 - TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 29 - DIRITTI DI PRIVATIVA PER TRASPORTI ESEGUITI DA TERZI
- ART. 30 - PERCORSO DEL TRASPORTO - ORARI - MODALITA'
- ART. 31 - TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI
- ART. 32 - DECEDUTI PER LE MALATTIE INFETTIVE
- ART. 33 - DOVERI DELLE IMPRESE ADDETTE AL TRASPORTO
- ART. 34 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE
- ART. 35 - AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO
- ART. 36 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

- ART. 37 - TRASPORTO DI SALMA FUORI DAL COMUNE
- ART. 38 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
- ART. 39 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE
- ART. 40 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE
- ART. 41 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO
- ART. 42 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

CAPO VI - CIMITERO - FOSSE COMUNI - SEPOLTURE

- ART. 43 - CIMITERI COMUNALI
- ART. 44 - AMMISSIONE AL CIMITERO
- ART. 45 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE
- ART. 46 - PERSONALE CIMITERIALE
- ART. 47 - REGISTRO CIMITERIALE
- ART. 48 - CAMERA MORTUARIA
- ART. 49 - OSSARIO COMUNE
- ART. 50 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO
- ART. 51 - SPECIE DELLE SEPOLTURE
- ART. 52 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI
- ART. 53 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE
- ART. 54 - CIPPI INDICANTI LE FOSSE
- ART. 55 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE
- ART. 56 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

CAPO VII - CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

- ART. 57 - SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 58 - PREVISIONE DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 59 - TIPO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 60 - RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI
- ART. 61 - MODALITA' DI CONCESSIONE
- ART. 62 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI
- ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONI
- ART. 64 - REVOCA
- ART. 65 - DECADENZA
- ART. 66 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA
- ART. 67 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI.
- ART. 68 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
- ART. 69 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI
- ART. 70 - TUMULAZIONE IN CAPELLE PRIVATE O GENTILIZIE
- ART. 71 - REQUISITI DELLE CAPELLE FUORI DAL CIMITERO
- ART. 72 - TUMULAZIONE IN MANUFATTI DI VECCHIA DATA

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 73 - ESUMAZIONE ORDINARIA
- ART. 74 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 75 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 76 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

- ART. 77 - AVVISI DI SCADENZA
- ART. 78 - ESTUMULAZIONE
- ART. 79 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
- ART. 80 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI
- ART. 81 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

CAPO IX - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 82 - ORARIO
- ART. 83 - DIVIETO DI INGRESSO
- ART. 84 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO
- ART. 85 - RITI RELIGIOSI
- ART. 86 - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
- ART. 87 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

CAPO X - LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

- ART. 88 - ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 89 - COSTRUZIONE DI TOMBE E APPOSIZIONE DI LAPIDI
- ART. 90 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO
- ART. 91 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
- ART. 92 - ORARIO DI LAVORO

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART. 93 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI
- ART. 94 - CAUTELE
- ART. 95 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
- ART. 96 - SANZIONI
- ART. 97 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

ART. 2

COMPETENZE

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune.
Il servizio di trasporti funebri è assunto dal Comune con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, e può essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione a privati con apposita deliberazione consiliare, come previsto dall'art. 26 del richiamato decreto.

ART. 3

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il numero del personale addetto al cimitero e ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico, sono disciplinati dal regolamento per il personale.
E' fatta salva la possibilità dell'Ente di concedere a terzi i servizi cimiteriali.

ART. 4

RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico: l'inumazione in campo comune, la deposizione delle ossa in ossario comune.
Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe previste dalla legge o dal regolamento.

ART. 6

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Nell'ufficio comunale o nel cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca della concessione;
- d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 7

DICHIARAZIONI DI MORTE

La morte della persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, e al rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 8

ADEMPIMENTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'ufficiale di stato civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

ART. 9

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

I medici debbono, per ogni causa di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico territoriale della USL competente.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie dall' autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dell'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 10 REGISTRO DEI DECEDUTI

Presso l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

ART. 11 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico territoriale della USL competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dell'Autorità sanitaria locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non oltre le 30 ore.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

ART. 12 REFERITO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art.331 del nuovo C.p.p. approvato con D.P.R.447/88.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 13 RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco e la ASL territoriale competente (Art.5, c.1 del D.P.R.285/90) il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

La ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri od ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

ART. 15

NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Autorità sanitaria locale dopo la visita del medico territoriale della USL.

A richiesta dei genitori potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficio sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 16

SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO III

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 17

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione dovrà avere una durata non inferiore a 20 minuti primi (art.8 D.P.R.285/90).

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 18 MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere messo in condizioni tali che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico territoriale USL competente.

ART. 19 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Nel cimitero sarà predisposto un locale che, oltre da camera mortuaria, serva ad avere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il predetto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal coordinatore sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie, devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del medico territoriale della USL con l'osservanza delle norme prescritte di seguito.

ART. 21 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione 31 agosto 1993, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero. L'Autorità sanitaria locale su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

ART. 22

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Le autopsie, anche se ordinate dalle autorità giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per le eventuali rettifiche, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69, del D.P.R.

13 febbraio 1964, n. 185.

CAPO I V

FERETRI

ART. 23

OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

ART. 24

CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 25

QUALITÀ' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) **PER LE INUMAZIONI**, non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm e assicurato con buona mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro ad anima o con incastro continuo e saldate con buona mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

La cassa eventualmente adoperata per il trasporto e per la precedente tumulazione deve essere opportunamente tagliata per consentire il normale processo di mineralizzazione.

b) **PER LE TUMULAZIONI**, in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) **PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE**, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di erba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di conflitto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm., se di zinco; a 1,5 mm., se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbricazione con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce sino costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con

le stesse modalità tecniche delle tavole formati il fondo. Le predette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. e il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre curato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso previsto dall'art.23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 26 VERIFICA FERETRI.

Ogni feretro prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incarico dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere apposta apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome e le date di nascita e di morte della salma contenuta.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ART. 27 ESCLUSIVA DEL SERVIZIO

Il Comune ha facoltà di concedere a terzi il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale, mediante pagamento di un diritto fisso da stabilirsi con deliberazione di Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale stabilirà altresì modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

ART. 28 TRASPORTO FUNEBRE

Il trasporto viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

ART. 29 DIRITTI DI PRIVATIVA PER TRASPORTI ESEGUITI DA TERZI

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale viene effettuato il trasporto con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti di cui all'art.27.

ART. 30 PERCORSO DEL TRASPORTO - ORARI - MODALITA'

Il Sindaco determina l'orario per i trasporti dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 della legge di pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve dal luogo di prelievo alla chiesa, quindi si proseguirà a velocità ordinaria, con l'itinerario più breve, verso il cimitero dove si effettuerà il seppellimento.

Nessuna sosta può farsi durante il percorso salvo casi di forza maggiore o casi particolari comunque autorizzati dal Sindaco.

È vietato interrompere o disturbare in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, tranne casi di estrema urgenza e necessità.

Per il decoro ed il rispetto verso il defunto ed i familiari, è fatto obbligo agli esercenti attività commerciali, di tenere chiuso il proprio locale al momento del passaggio del corteo funebre.

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei.

In apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità del mezzo, dovrà essere conservato il carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 31 TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI

Quando la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, su richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o dell'obitorio e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART. 32 DECEDUTI PER LE MALATTIE INFETTIVE

Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso un periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservazione delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

ART. 33
DOVERI DELLE IMPRESE ADDETTE AL TRASPORTO

Ad ogni trasporto di salma l'impresa addetta al trasporto deve:

- a) provvedere al trasporto dei feretri al domicilio del defunto;
- b) accertare che la misura del feretro corrisponda a quelle occorrenti e alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre, previo accertamento dei requisiti, il bollo di verifica ;
- c) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma del feretro e prestare alla salma stessa le cure eventualmente occorrenti;
- d) chiudere il feretro previo accertamento di eventuali negligenze o infrazioni; in caso di perdita di sostanze organiche, disporre che siano poste nel feretro materie assorbenti o che sia richiesta apposita cassa;
- e) se il feretro è metallico, assistere alla saldatura, e, se la salma è trasportata fuori Comune, accertare, oltre l'osservazione delle norme generali, le speciali prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
- f) fissare nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione;
- g) ove necessario, trasportare a spalla la salma dall'abitazione alla vettura e dalla vettura alla chiesa; in tale trasporto il feretro, se comune, dev'essere ricoperto dall'apposito drappo nero, negli altri casi i necrofori si attengono al desiderio dei familiari.

ART. 34
TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE

Il trasporto dei cadaveri ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

ART. 35
AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 36
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART. 37
TRASPORTO DI SALMA FUORI DAL COMUNE

Il trasporto di salma fuori dal Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del medico territoriale che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltrechè di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, anche dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

Il personale accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro fissate a quello per la sepoltura cui è destinato.

Per morti di malattie infettive diffuse, si osservano le speciali norme prescritte.

ART. 38

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta Convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene stradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'autorità Consolare agiscono in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

2) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO CITTÀ' DEL VATICANO.

È regolato dalle norme della convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 Giugno 1938, n. 1055, e successive modificazioni.

3) TRASPORTO DI SALME DIRETTE VERSO STATI O PROVENIENTI DA STATI NON CONVENZIONATI.

Per l'estradizione l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

1) nulla - osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello stato verso il quale la salma è diretta;

2) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;

3) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da Stati non convenzionati, l'interessato alla traslazione di salme della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata;

1) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste.

2) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

3) l'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente

4) trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso

5) Ministero degli Affari ed il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 39
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizione del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 40
TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

ART. 41
TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'Istituto Universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

ART. 42
TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane e dei resti assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CIMITERO - FOSSE COMUNI - SEPOLTURE

ART. 43
CIMITERI COMUNALI

Nel Comune di Torri in Sabina sono presenti i seguenti cimiteri:

- Torri - capoluogo
- Rocchette - frazione

Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del presente Regolamento di Polizia Mortuaria nonché le altre normative vigenti.

ART. 44
AMMISSIONE AL CIMITERO

Possono trovare sepoltura nei cimiteri comunali:

- i residenti nel Comune di Torri in Sabina;
 - persone decedute all'interno del territorio comunale qualora i familiari ne facciano richiesta;
 - le salme di persone concessionarie di sepolture private individuali o di famiglia;
- Possono altresì essere ammessi altri cittadini che ne facciano richiesta, purché abbiano avuto la residenza nel Comune, oppure abbiano proprietà o interessi nel territorio comunale.

ART. 45
VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

La vigilanza sull'ordine e manutenzione del cimitero spetta al Sindaco che l'esercita a mezzo del personale del cimitero e del medico territoriale USL, i quali riferiscono al Sindaco sugli inconvenienti riscontrati e propongono i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 46
PERSONALE CIMITERIALE

Il personale cimiteriale previsto in pianta organica è costituito da:

un addetto ai servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

Il personale, al ricevimento della salma o dei resti mortali, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta ed inoltre riporta su apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, paternità, età, luogo e data di nascita e di morte del defunto, nonché la data dell'inumazione e le indicazioni necessarie per individuare la sepoltura;
- 2) le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con l'indicazione del luogo dove vengono deposte le ceneri;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, spostamento o trasporto di cadaveri o resti di salme.

ART. 47
REGISTRO CIMITERIALE

Il registro di cui all'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi; un esemplare di esso deve essere consegnato, alla fine di ogni anno, agli uffici comunali, e deve essere conservato negli archivi, restando l'altro presso l'archivio del cimitero.

presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi; un esemplare di esso deve essere consegnato, alla fine di ogni anno, agli uffici comunali, e deve essere conservato negli archivi, restando l'altro presso l'archivio del cimitero.
E' fatto salvo il rispetto di ulteriori norme in materia.

ART. 48 CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di 2 metri, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile ben unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite.

Il deposito in camera mortuaria salvo casi eccezionali non potrà superare 5 giorni; decorso tale termine la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune secondo i modi previsti dalle vigenti norme in materia.

ART. 49 OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 50 PLANIMETRIA DEL CIMITERO

Il cimitero comunale deve avere una planimetria in scala 1:500 firmata e bollata in originale da cui risultino i vari settori di seppellimento per inumazione in fosse comuni o in fosse private, e per la costruzione di sepolcri; tale planimetria deve essere aggiornata ogni 5 anni oppure in caso di modifica o ampliamento del cimitero.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio in base alle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50%.

ART. 51 SPECIE DELLE SEPOLTURE

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente per un periodo di 10 anni dal giorno del seppellimento, a persone decedute in caso di eventi straordinari, oppure in caso di decesso di persone casualmente presenti nel territorio del Comune e delle quali non sia possibile rintracciare in tempi brevi altri familiari in vita, o comunque in assenza di richiesta di sepolture private.
Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati dietro pagamento di una somma.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per la tumulazione di salme.

L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari per loculi o nicchie in concessione.

La durata delle sepolture in fosse comuni può essere ridotta fino ad un minimo di 5 anni, verificando che le caratteristiche del terreno consentano un completo processo di mineralizzazione dei cadaveri e chiedendo l'autorizzazione del Ministero della Sanità.

ART.52

RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART.53

UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Gli spazi destinati a campi di inumazione saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e preparati in campi per inumazione in fosse comuni e campi per inumazione in fosse private.

Detti campi saranno divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare una rotazione decennale per le fosse comuni e ventennale per quelle private.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo progressivamente.

ART.54

CIPPI INDICANTI LE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune nei campi comuni e a cura del concessionario nei campi per inumazioni private, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Il cippo dovrà avere dimensioni di 60 x 30 cm. con altezza non superiore a 50 cm.

Nei campi per inumazioni private, a richiesta dei familiari del defunto, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba con dimensioni non superiori ai

3 della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 50 cm.

ART.55

ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

Ogni fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.56
LARGHEZZA DELLE FOSSE

Le fosse per inumazioni di cadaveri oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) l a lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno di m.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3, 50.

CAPO VII
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 57
SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati o ad Enti, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per famiglie e collettività.
Nelle aree avute in concessione, i privati possono impiantare, in luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

ART. 58
PREVISIONE DELLE AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.
Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore del cimitero che tenga conto delle necessità per un periodo di almeno 20 anni; detto piano regolatore va revisionato ogni 10 anni.

ART. 59
TIPO DELLE SEPOLTURE PRIVATE E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le sepolture private possono consistere in:

- a - fosse per l'inumazione - durata della concessione anni 30;
- b - aree o manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività - durata concessione anni 99;
- c - loculi predisposti dal Comune - durata della concessione anni 40 dal momento dell'utilizzo.
- d - celle o colombari predisposti dal Comune - durata della concessione anni 30.

ART. 60
RICHIESTA E RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Per ottenere una delle concessioni suddette, occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco, precisando:

- a) generalità e residenza del richiedente
- b) specie della concessione richiesta
- c) indicazione delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro, nel rispetto comunque di quanto previsto dal presente Regolamento.

Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento del canone di concessione che viene così determinato:

- tariffa base per i cittadini residenti;
- tariffa base maggiorata del 50% per i cittadini residenti nel territorio comunale da meno di 5 anni calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda;
- tariffa base maggiorata del 100% per tutti gli altri.

ART. 61 MODALITA' DI CONCESSIONE

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso temporaneo della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto dove devono essere indicati in particolare:

- la natura della concessione, la sua identificazione ed il numero dei posti salma disponibili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il rappresentante legale concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza e revoca.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato solo alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.

Agli effetti delle disposizioni del precedente comma, ove non specificatamente indicato, per persone di famiglia debbono intendersi, nell'atto di concessione, il coniuge del titolare nonché i propri ascendenti o discendenti in linea retta e collaterale, fino al sesto grado.

I casi di convivenza verranno valutati di volta in volta.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando i seguenti criteri di priorità:

- 1- residenza e anzianità di residenza
- 2- età del richiedente, che non può essere inferiore ai 60 anni
- 3- data di presentazione della domanda di concessione

In deroga al comma precedente, la concessione può essere effettuata al richiedente se coniuge del defunto oppure parente o affine fino al 2° grado.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto di ampliamento, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 20% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali oppure del costo per la loro realizzazione.

È permesso, in caso di mancanza di loculi o in altri casi eccezionali, effettuare sepolture provvisorie in manufatti privati resi disponibili dai concessionari, previa autorizzazione del Sindaco.

I defunti così sepolti saranno assegnati loculi di nuova costruzione con priorità sulle altre domande.

ART. 62 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le suddette concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza dai concessionari o aventi diritto, alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo; nel caso il concessionario non rinnovi la concessione, le salme

NB

saranno estumulate ed inumate nel campo comune e le sepolture torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione.

La tariffa della concessione e dei diritti relativi alle varie specie, sono stabilite con atti assunti dagli organi competenti.

ART. 63 RINUNCIA A CONCESSIONI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura:

- 1- di aree libere, quando non siano state eseguite le opere e l'area sia libera da salme, ceneri o resti;
- 2- di aree o manufatti per sepolture di famiglia, quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione e il manufatto sia libero da salme, ceneri o resti;
- 3- di manufatti per sepolture individuali costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi, o liberabili, da salme, ceneri o resti.

Nei casi di rinuncia, spetta al rinunciante un indennizzo pari a $1 / N \times A$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia, dove $N =$ durata della concessione

$A =$ anni interi, o frazione superiore a sei mesi, di residua durata.

ART. 64 REVOCA

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico; in questi casi verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una equivalente sepoltura all'interno del cimitero.

Della decisione presa, l'Amministrazione dovrà dare notizia ai concessionari interessati, ove rintracciabili, almeno 30 giorni prima o, in difetto, pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio per un periodo di almeno 45 giorni.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 65 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, come previsto nel precedente art. 62;
- d) nel caso di manufatti per sepolture di famiglia, quando la presentazione del progetto per i lavori da realizzare non venga presentato entro 6 mesi dalla data di emissione del documento attestante la concessione e i lavori stessi non abbiano termine entro 3 anni dal rilascio della relativa concessione edilizia;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, come previsto nel successivo art. 70;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo; ove questi non fossero reperibili la diffida deve essere pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per almeno 30 giorni.

La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, previo accertamenti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

ART. 66
DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

Il concessionario ed i suoi successori, son tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle relative opere, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi

Entro due mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato cognome, nome, data di nascita e di morte della salma tumulata.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi delle norme legislative vigenti.

Nella apposizione delle lapidi è opportuno osservare un criterio di uniformità di colore per tutti i loculi sullo stesso lato di ogni padiglione, e non deve in alcun modo essere alterata la struttura dei manufatti.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può, con ordinanza, sospendere la tumulazione di salme subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente richiedere il versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere avvenute o da impiegare nella esecuzione delle stesse.

ART. 67
EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

Sulle tombe e sulle lapidi possono essere apposte epigrafi e citazioni, purché scritte in italiano e preventivamente depositate presso gli uffici comunali; sono permesse citazioni anche in lingua diversa purché il testo depositato contenga la traduzione.

E' previsto il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di fiori e vasi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui e non siano in alcun modo di intralcio per i visitatori.

ART. 68
REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di defunti professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme di loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco la concessione di una area adeguata nel cimitero.

ART. 69
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori dal cimitero, destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto sentito il Consiglio Provinciale di Sanità.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla Commissione Provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'uso di questi sepolcri sono condizionati al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

ART. 70
TUMULAZIONE IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'articolo precedente, oltre all'autorizzazione per il seppellimento, occorre il nullaosta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Il Comune non può, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la disposizione di salme nelle cappelle private e gentilizie.

ART. 71

REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DAL CIMITERO

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero, devono rispondere a tutti i requisiti previsti per le sepolture private all'interno del cimitero.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la loro costruzione ed il loro uso, sono consentiti solo quando siano attorniate per un raggio di almeno 200 metri, da fondi di proprietà degli Enti o delle famiglie che ne chiedono la concessione, e sui quali, gli stessi, assumono il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

ART. 72

TUMULAZIONE IN MANUFATTI DI VECCHIA DATA

Le tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando sia stata richiesta ed eseguita la regolarizzazione della concessione, che potrà avvenire solo dopo la presentazione della documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei familiari dei defunti già tumulati nel manufatto, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 73

ESUMAZIONE ORDINARIA

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite d'ufficio in qualsiasi mese dell'anno, escludendo comunque i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e i giorni precedenti particolari ricorrenze festive o religiose, alla presenza del custode e del coordinatore sanitario ASL.

ART. 74

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del custode e del coordinatore sanitario ASL.

ART. 75

DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 76 DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

Le ossa che rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il cimitero ed avuti in concessione; in questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni verranno smaltiti secondo le norme legislative vigenti.

Le salme eventualmente non decomposte verranno sistemate nel riquadro delle inumazioni in corso.

ART. 77 AVVISI DI SCADENZA

L'Amministrazione avvertirà con pubblico manifesto, da affiggere almeno un mese prima della data prevista, delle esumazioni ordinarie da eseguire.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 78 ESTUMULAZIONE

Le salme tumulate in loculi o cripte, si possono esumare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte, salvo si possa rinnovare la concessione, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

ART. 79 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite, quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prestabilita, ove il servizio venga effettuato in regime di privata.

ART. 80 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono equiparati ai rifiuti speciali, e saranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 81 RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'ufficio dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un periodo di un anno; decorso tale termine passeranno in proprietà del Comune.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 82 ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico dalle ore 8,00 fino al tramonto, oppure secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, si può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnalazione acustica, 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 83 DIVIETO DI INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, salvo casi particolari di salute o di età.

E' vietato l'ingresso:

- a - alle persone comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- b - a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria di disciplina interna, ravvisi l'opportunità di divieto;
- c - è altresì vietato introdurre nel cimitero animali di ogni genere.

ART. 84 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

All'interno del cimitero è vietato:

- a - consumare cibi, correre, tenere contegno non adeguato che offenda il rispetto dovuto al luogo e al culto dei morti;
- b - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, ed è comunque dovuto il rispetto più assoluto delle tombe altrui;
- c - buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;
- d - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- e - calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti,

- camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - g - prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri o di opere funerarie, senza autorizzazione del Responsabile del servizio, o, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - h - assistere da vicino alle esumazioni o estumulazioni di salme se estranei e non autorizzati;
 - i - chiedere elemosine e fare questue.
- I divieti predetti si estendono anche alla zona antistante il cimitero, e per il loro rispetto può richiedersi l'intervento degli agenti della forza pubblica.

ART. 85 RITI RELIGIOSI

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia della chiesa cattolica che di altre confessioni, per singoli o per generalità dei defunti, purchè non in contrasto con l'ordine pubblico. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere autorizzate.

ART. 86 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

All'interno dei cimiteri non è permesso entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati. I soli veicoli ammessi sono quelli di servizio o quelli delle imprese di trasporto.

ART. 87 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Spetta la personale del cimitero:

- a) il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché l'ordine e il rispetto dovuto al luogo
- b) l'obbligo di informare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, di qualsiasi irregolarità riscontrata;
- c) tenere in perfetto ordine i registri di seppellimento.

E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri, assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto di terzi.

CAPO X

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 88 ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri o lavori di manutenzione che non siano riservati al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero, azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale che esegue lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 89 COSTRUZIONE DI TOMBE E APPOSIZIONE DI LAPIDI

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri e di sepolture private, possono iniziare solo dopo il rilascio della relativa concessione edilizia.

Per l'apposizione di lapidi, per lavori di semplice pulizia o di riparazione, e per la ordinaria manutenzione, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio tecnico.

ART. 90 RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, ed è vietato occupare spazi attigui senza la dovuta autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nel luogo di smaltimento, evitando spargimento di materiali all'interno del cimitero o di imbrattare altre opere già esistenti; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 91 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare all'interno del cimitero laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche. Nel corso dei lavori, l'impresa deve garantire che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di materiali, e che i lavori in corso siano di minor intralcio possibile ai visitatori.

In particolare, in occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese debbono sospendere ogni tipo di lavoro e provvedere allo smontaggio di armature e ponteggi, liberando il cimitero da ogni residuo dei lavori in corso.

ART. 92 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dal Comune; in ogni caso è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Comune.

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 93 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

All'interno del cimitero del capoluogo può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri", ove il Sindaco potrà disporre la sepoltura di persone che si siano distinte per particolari opere o per "cittadini benemeriti".

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 93

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

All'interno del cimitero del capoluogo può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri", ove il Sindaco potrà disporre la sepoltura di persone che si siano distinte per particolari opere o per "cittadini benemeriti".

ART. 94

CAUTELE

Chi fa richiesta di un qualsiasi servizio o di una concessione o di autorizzazione all'apposizione di croci, lapidi, ecc..., s' intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati. In caso di controversie l' Amministrazione sarà del tutto estranea alle azioni conseguenti; essa si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia stato raggiunto un accordo o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

ART. 95

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, spetta al Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti nel presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del Servizio previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 96

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000

ART. 97

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo il visto di esecutività del CO.RE.CO di Rieti e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi delle vigenti leggi e dello Statuto Comunale. Le disposizioni in esso contenute si intendono estese, per quanto applicabili, anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, restando comunque salvi i diritti acquisiti antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto restano comunque valide le norme legislative vigenti.